



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Data 21.2.2006

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n. 29-2627 in data 19/4/2006 relativa all'approvazione del P.R.G.C. del Comune di Vestignè di cui alle D.C. n. 26 del 14/7/00, n. 14 23/5/01 e n. D.C. n. 20 del 27/7/04

Elenco delle modifiche introdotte "ex officio"

Modifiche alla cartografia di piano

TAVV. n. B.2.1 in scala 1: 5.000, n. B.3.1 in scala 1:2.000 e n. B.5.1 in scala 1:5.000

- si intendono individuate fasce di rispetto fluviali di m. 5,0 per gli impluvi nelle zone di Fusetto, Musciaia, Valforno e di m. 10,0 per gli impluvi nelle zone comprese fra Pratomidolio e il confine comunale di Borgomasino.
- si intende che l'estensione delle fasce fluviali prevista dai capp. 8 e 9 della Relazione Geologico Tecnica prevalga su quelle indicate dalle tavole stesse, qualora risulti maggiore.
- si intendono introdotte le fasce fluviali definite con le modifiche al PAI apportate dall'Autorità di Bacino con Delibera del Com. Ist. n. 17/2004 del 5.10.04.
- si intendono stralciate le zone produttive di nuovo impianto IAT 22.2, IAD 22.3, IAD 22.4 (in località Gravellino).
- si intende stralciata la porzione della zona residenziale di nuovo impianto R.8.5, compresa nella fascia di metri 50 misurati dal limite cartografico della zona soggetta a vincolo idrogeologico.

TAVV. n. B.2.2 in scala 1:5.000 e n. B.3.2 in scala 1: 2.000

- si intende che l'estensione delle fasce fluviali previste dai capp. 8 e 9 della Relazione Geologico Tecnica prevalga su quelle indicate dalla tavola stessa qualora risulti maggiori di esse.
- si intendono introdotte le fasce fluviali definite con le modifiche al PAI apportate dall'Autorità di Bacino (D. Com. Ist. 5/10/04 n. 17/2004).
- la zona posta in località Campanelle Inferiore (situata a est di Tina), così come descritta nel parere dell'ARPA n. 45263/SC04.03 del 21/11/05, si intende posta in zona agricola (a)-art.III.5.2.lett.C) anziché in zona (A) art. III,5.2, lett.A).

TAV. n. B.5.2

- si intende che l'estensione delle fasce fluviali prevista dai capp. 8 e 9 della Relazione Geologico Tecnica prevalga su quelle indicate dalla tavola stessa qualora risulti maggiori di esse.
- si intendono introdotte le fasce fluviali definite con le modifiche al PAI apportate dall'Autorità di Bacino (D. Com. Ist. 5/10/04 n. 17/2004).
- la zona posta in località Campanelle Inferiore (situata a est di Tina) così come descritta nel parere stesso si intende posta in classe IIIa anziché IIa.
- la fascia di rispetto lungo la Roggia Bianca in località Tina si intende posta in classe IIIa anziché in classe IIIb.

TAV. n. A.1.5 ter, in scala 1:5.000

- si intendono introdotte le fasce fluviali definite con le modifiche al PAI apportate dall'Autorità di Bacino (D. Com. Ist. 5/10/04 n. 17/2004).
- la zona posta in località Campanelle Inferiore (situata a est di Tina) così come descritta nel parere stesso si intende posta in classe IIIa anziché IIa.

TAV. n. A.1.1 ter, in scala 1:10.000

- nella tavola si intende individuato con apposita sigla e simbolo cartografico un dissesto lineare moderato "Eml" lungo la Roggia Violana demaniale.

Modifiche alle Norme di Attuazione

II.1.4, comma 6: dopo la frase: "*Vincolo ai sensi della L. 1089/1939 e 1497/1939*" si intende inserita la frase: "*così come recepite dal D.lgs 22/1/04 n 42*"

III.5.2, lett. A): si intende inserito dopo il comma "*a3.18*" il seguente comma "*a3.19 – Nella zona di Stabbia e nella fascia posta ai piedi del rilievo collinare, secondo i limiti topografici precisati nel parere dell'ARPA n. 45263/SC04.03 del 21/11/05, sono escluse nuove edificazioni nonché interventi che producano sensibili incrementi dei valori esposti; inoltre la zona di Campanelle Inferiore (a est di Tina) secondo i limiti topografici precisati nel citato parere, deve essere considerata in classe IIIa e pertanto assoggettata alle disposizioni di cui all'art. III.5.2.lett.C) riguardante la zona agricola (a)*"

III.5.2, lett.C), comma c 9: si intende sostituita la frase finale : "*Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti di cui agli artt. 6 e 7 delle NTA del citato PSFF., nonché gli artt. 29 e 30 delle NTA del PAI, con esclusione delle attività non ammesse dal presente testo normativo.*" con la seguente: "*Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti di cui agli artt. 29, 30 e 39 delle NTA del PAI, con esclusione delle attività non ammesse dal presente testo normativo.*"

III.5.2, lett.F), a conclusione del comma "*f2*" si intende inserita la frase: "*Sugli edifici a residenza abitativa (r) sono ammessi gli interventi disciplinati al precedente art. III.5.2*"

comma a 2.1, sottocommi a1 e a2” mentre nel comma “f2” dopo le parole “residenze rurali” si intende inserita la sigla “(rr)”.

IV.1.6. b4: si intende stralciata la frase “ o per il raggiungimento della luce netta interpiano di m. 2,70”.

IV.2.3. comma 2: si intende sostituito il comma 2 con il seguente “Sulle trasformazioni edilizie ammesse sugli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto della viabilità, dei corsi d’acqua e degli impianti tecnologici si rimanda successivi artt. IV.3.12 comma 2.3, IV.3.12 comma 3.1 e IV.3. comma 4.1”

IV.3.6:

- nel titolo dell’articolo gli estremi “ n. 490/99” si intendono sostituiti con i seguenti: “D.lgs 22/1/04 n 42”;

- nel comma 1° gli estremi: “Titolo I del T.U. n. 490/99 (ex legge 1089/39)” si intendono sostituiti con i seguenti: “D.lgs 22/1/04 n 42, Parte Seconda”

- nel comma 2° gli estremi: “Titolo II del T.U. n. 490/99 (ex legge 1497/39)” si intendono sostituiti con i seguenti: “D.lgs 22/1/04 n 42, Parte Terza”

IV.3.12 comma 2.3. : si intende sostituito il testo con il seguente: “Nelle fasce di rispetto non sono ammessi interventi di nuova edificazione; sugli edifici rurali ad uso residenziale esistenti sono ammessi aumenti non superiori a il 20% del volume esistente o, per edifici non valutabili in termini di volume, del 20% della superficie coperta, alla data di adozione delle presenti norme e per sistemazioni igieniche e tecniche. Gli aumenti ammessi, ove richiedano ampliamento della superficie coperta, dovranno avvenire sul lato opposto a quello fronteggiante l’infrastruttura viaria o ferroviaria a cui si riferisce la fascia di rispetto. Sugli edifici esistenti diversi dalla residenza rurale, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione totale di cui al precedente art. IV.1.8 con esclusione di interventi di carattere incrementativo, fatte salve disposizioni più restrittive di legge o dettate dal PRGC”.

IV.3.12 comma 3.1: si intende sostituito il comma con il seguente: “Valgono le disposizioni dell’art. 29 della L.R. n. 56/77; sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione totale di cui al precedente art. IV.1.8, fatte salve disposizioni più restrittive di legge o dettate dal presente PRGC.”

IV.3.12: si intende introdotto il seguente nuovo comma “3.4 L’estensione delle fasce di rispetto è determinata dalle tavv. nn. B.2.1, B.2.2, B.3.1 e B.3.2 integrate dalle delimitazioni previste dai capp. 8 e 9 della Relazione Geologico Tecnica qualora risultino maggiori.”

IV.3.12, cap. 4): si intende stralciato il comma 4.1 ed integrato il comma 4.4 con la seguente frase conclusiva: “...e alle limitazioni previste dalle leggi di settore.”

IV.3.14: si intende integrato il testo dell’articolo con il seguente comma: “3 - La disciplina che regola le trasformazioni delle singole zone di piano, di cui al Titolo III delle presenti norme, si intende coordinata con le disposizioni di cui al capitolo n. 8 della Relazione

Geologico Tecnica in ragione della specifica classe di idoneità urbanistica in cui è collocata ogni singola zona.

Pertanto la fase valutativa ed autorizzativa degli interventi dovrà comprendere un'attenta verifica di tutte le limitazioni operative e di intervento determinate dalle varie classi di rischio geologico in cui risultano comprese le singole aree di intervento, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica. Analoga verifica è prescritta per determinare la fattibilità in condizioni di sicurezza di tutti gli interventi infrastrutturali previsti ed ammessi dal PRGC. Nelle aree ricadenti in classe IIIb e nelle sue sottoclassi, la realizzazione degli interventi previsti dal piano con incremento del carico antropico, potrà avvenire solo a seguito dell'avvenuta eliminazione e/o riduzione della pericolosità, determinata dall'esecuzione degli interventi di riassetto territoriale previsti dal cap.8 della Relazione Geologico Tecnica. L'efficacia di tale operatività è in ogni caso subordinata, a cura dell'Amministrazione comunale, al collaudo delle opere ed alla relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti hanno raggiunto l'obiettivo di minimizzare il rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 delle N.T.E./99 della circ. P.G.R. n. 7/LAP/96."

Modifiche agli allegati del testo N.d.A.

Elab. C.1 Quadri sinottici

Si intende che nell'elaborato C.1 siano stralciate le indicazioni parametriche riferite alle zone produttive di nuovo impianto IAT 22.2, IAD 22.3, IAD 22.4 (in località Gravellino) e siano adeguatamente ridefinite quelle relative alla zona residenziale di nuovo impianto R.8.5, in coerenza con la parziale riduzione operata.

Il Responsabile del Settore
Territoriale Provincia di Torino
arch. Maurizio VETERE

Il Direttore
arch. Franco FERRERO